



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,*  
*la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*

di concerto con

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro*

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n.*

765/2008.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

**VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

**VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Italcert S.r.l.** con sede in Viale Sarca, 336 - 20126 – Milano (MI), emanato in data 4 giugno 2020 da questa Direzione Generale con **scadenza il 26 luglio 2024**;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)*”;

**ACQUISITA** la Delibera del 25 marzo 2022 (DC2022UTL011), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 081190 del 29 marzo 2022, con la quale è stato ridotto lo scopo di accreditamento riportato nel certificato di accreditamento n. 122B in scadenza il 26 luglio 2024, nei confronti della società **Italcert S.r.l.**, per i Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

**ACQUISITA** l’istanza Prot. n. 01742278 del 27 aprile 2022, con la quale l’Organismo **Italcert S.r.l.**, ha chiesto la riduzione dell’Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

**VALUTATA** la conformità dell’istanza alle disposizioni di cui all’art. 2 della Direttiva del Ministro;

**VALUTATA** altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all’istanza alle prescrizioni di cui all’art. 5 della Direttiva del Ministro;

**ACQUISITE** agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**RITENUTO** di dover conseguentemente aggiornare il decreto di autorizzazione del 4 giugno 2020;

## DECRETANO

### Art. 1

1. All'Organismo **Italcert S.r.l.**, - Partita I.V.A. (10598330156) con sede legale ed operativa in Viale Sarca, 336 - 20126 – Milano (MI), per lo svolgimento dei compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, **è ridotta l'Autorizzazione**, per effetto delle determinazioni assunte in data 25 marzo 2022 dal Comitato Settoriale di Accreditamento AR, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
Dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto	Esame UE del Tipo (Modulo B)	Allegato V

### Art.2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione del 4 giugno 2020, adottato a favore della società **Italcert S.r.l.**

### Art.3

1. Il presente decreto ha validità fino al **26/07/2024** data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

### Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "*Mercato e Consumatori*", menù "*Normativa Tecnica*", sottomenù "*Organismi di valutazione delle conformità*" alla voce "*Dispositivi di Protezione Individuale*".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE  
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela  
del Consumatore e la Normativa Tecnica  
(Avv. Loredana Gulino)

IL DIRETTORE GENERALE  
per la Salute e la sicurezza  
nei luoghi di lavoro  
(Dr. Gennaro Gaddi)